



CCNI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

(in attuazione degli articoli 21, comma 1, lettera l) e 46, comma 1, lettera t) del
CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2022-2024)

sottoscritto in data _____ a Roma

In data _____ le delegazioni sottoscrivono il seguente CCNI in materia di lavoro agile, in attuazione degli articoli 21, comma 1, lettera l) e 46, comma 1, lettera t) del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2022-2024

PER L'INPS

Il Presidente o suo delegato	Il Direttore generale o suo delegato
Il Direttore Centrale Risorse Umane	Il Direttore Centrale Pianificazione e Controllo di gestione
Il Direttore Centrale Formazione e Accademia INPS	Il Direttore Regionale Toscana
Il Direttore Centrale Organizzazione	Il Direttore Regionale Calabria

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CISL FP

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

CIDA FC

FLEPAR

UIL PA

UNADIS

DIRSTAT FIALP UNSA

RSA FP CGIL

RSA ANMI-FEMEPA

RSA ANAI INPS

Articolo 1
Campo di applicazione e finalità

1. Il presente Contratto collettivo nazionale integrativo (di seguito CCNI) in materia di lavoro agile, si applica al personale dell'INPS dirigente, professionista e medico, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, e disciplina i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera l) e 46, comma 1, lettera t) del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2022-2024.
2. Il presente CCNI si applica, a decorrere dal giorno di inizio delle prestazioni lavorative presso l'Istituto, anche al personale dirigente, professionista e medico proveniente dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito di processi di mobilità ovvero in servizio in INPS in posizione di comando, assegnazione, distacco o altro analogo istituto giuridico.
3. Gli effetti decorrono dalla sottoscrizione del presente CCNI, che resta in vigore fino ad una diversa disciplina normativa e/o contrattuale.

Articolo 2
Criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile

1. Per le finalità stabilite nelle Linee guida lavoro a distanza 2026, il valutatore delle istanze di ciascuna Struttura centrale o territoriale avrà cura di facilitare l'accesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile ai lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) dipendenti con disabilità psico-fisica tale da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro e la permanenza presso l'ufficio per tutta la durata dell'orario di lavoro giornaliero, con particolare riguardo alla disabilità accertata ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/1992, previa acquisizione del parere del medico competente di sede in merito al diritto a maggior tutela;
 - b) dipendenti con figli che non hanno ancora completato il primo ciclo di istruzione;
 - c) dipendenti con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d) donne vittime di violenza, certificate dai servizi sociali del Comune di residenza, o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio e inserite nei percorsi di protezione alla violenza di genere;
 - e) dipendenti ultrasessantacinquenni in applicazione di quanto stabilito dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 29 del 15 marzo 2024 e dall'art. 27, comma 2, lettera b) del citato CCNL per il personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2022-2024;

- f) dipendenti con diritto a maggior tutela per particolari e documentate condizioni di salute, previa acquisizione del parere del medico competente di sede;
- g) dipendenti caregiver familiari, ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'esigenza di prestare assistenza al coniuge, all'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o al convivente di fatto (la convivenza deve essere comprovata dalla stessa residenza anagrafica);
- h) dipendenti con l'esigenza di prestare assistenza a familiari entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, riconosciuti in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 ed attestata dal relativo verbale;
- i) dipendenti la cui dimora abituale dista più di 50 km dalla sede di effettivo servizio.

Articolo 3

Casistiche in cui è possibile ampliare il numero di giorni di lavoro agile

1. Le parti ritengono che, nel rispetto delle preminenti esigenze organizzative, ai dirigenti, professionisti e medici che si trovino nelle particolari condizioni elencate all'articolo 2 del presente CCNI, debba essere riconosciuta una maggiore tutela mediante la concessione di un numero maggiore di giorni di lavoro in modalità agile rispetto a quelli previsti per il restante personale della medesima categoria, avuto precipuo riguardo ai casi di particolare gravità.

Art. 4

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente CCNI, si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.